

Riepilogo dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione:

Anzianità

I requisiti per la pensione di anzianità			
Anno di pensionamento	Requisiti di età e di contribuzione	Anno di pensionamento	Requisiti di età e di contribuzione
Lavoratori dipendenti privati e pubblici		Lavoratori autonomi	
dal 01.01.2008 al 30.06.2009	58+35	dal 01.01.2008 al 30.06.2009	59+35
dal 01.07.2009 al 31.12.2010	Quota 95 59+36 60+35	dal 01.07.2009 al 31.12.2010	Quota 96 60+36 61+35
dal 01.01.2011 al 31.12.2012	Quota 96 60+36 61+35	dal 01.01.2011 al 31.12.2012	Quota 97 61+36 62+35
dal 01.01.2013	Quota 97 61+36 62+35	dal 01.01.2013	Quota 98 62+36 63+35
Nota: potrà andare in pensione a qualsiasi età chi può far valere 40 anni di contributi			

Decorrenza della pensione per chi matura il diritto entro il 31.12.2010

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI

A) Con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione
Primo semestre (01.01 – 30.06)	1° gennaio anno successivo alla maturazione dei requisiti (con almeno 57 anni di età al 31.12)
Secondo semestre (01.07 – 31.12)	1° luglio anno successivo

B) Con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione
31 marzo	1° luglio stesso anno se compiuti almeno 57 anni di età al 30.06 oppure 1° gennaio anno successivo se con meno di 57 anni di età
30 giugno	1° ottobre stesso anno se compiuti almeno 57 anni di età al 30.09 oppure 1° gennaio anno successivo se con meno di 57 anni di età
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

LAVORATORI AUTONOMI

A) Con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione
Primo semestre (01.01 – 30.06)	1° luglio anno successivo alla maturazione dei requisiti

Secondo semestre (01.07 – 31.12)	1° gennaio secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti
B) Con almeno 40 anni di contributi	
Requisiti maturati entro	Decorrenza della pensione
31 marzo	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

SALVAGUARDIA:

Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente.

DEROGHE:

Dal primo gennaio 2008 possono accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età:

- le lavoratrici dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 180 del 1997);
- i lavoratori in mobilità citati nell'articolo 1, comma 18-bis della legge 243/2004;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Vecchiaia

I requisiti previsti per accedere alla pensione di vecchiaia differiscono secondo il sistema di calcolo della pensione adottato.

Nel sistema contributivo

- possedere almeno 60 anni di età se donne ed almeno 65 anni di età se uomini (in caso il soggetto abbia almeno 40 anni di contribuzione versata il requisito anagrafico viene meno);
- almeno 5 anni di contribuzione versata;
- in caso di soggetti con età inferiore a 65 anni, l'importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale aumentato del 20%.

Nel sistema retributivo

- possedere 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne;
- almeno 20 anni di contribuzione versata.

Inoltre, per le pensioni di vecchiaia sono previste delle finestre di accesso alla prestazione che si determinano in funzione della data di maturazione del requisito da parte del soggetto interessato con le seguenti scadenze:

PENSIONE DI VECCHIAIA – FINESTRE PER CHI MATURA IL DIRITTO ENTRO IL 31.12.2010

Requisiti (anagrafici e contributivi) maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

LE NUOVE FINESTRE DI USCITA VALEVOLI PER COLORO CHE MATURANO I REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2011:

“FINESTRE” PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
Requisiti maturati entro	NUOVA FINESTRA	NUOVA FINESTRA
Gennaio	Febbraio anno successivo	Agosto anno successivo
Febbraio	Marzo anno successivo	Settembre anno successivo
Marzo	Aprile anno successivo	Ottobre anno successivo
Aprile	Maggio anno successivo	Novembre anno successivo
Maggio	Giugno anno successivo	Dicembre anno successivo
Giugno	Luglio anno successivo	Gennaio due anni dopo
Luglio	Agosto anno successivo	Febbraio due anni dopo
Agosto	Settembre anno successivo	Marzo due anni dopo
Settembre	Ottobre anno successivo	Aprile due anni dopo
Ottobre	Novembre anno successivo	Maggio due anni dopo
Novembre	Dicembre anno successivo	Giugno due anni dopo
Dicembre	Gennaio due anni dopo	Luglio due anni dopo

“FINESTRE” PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’

	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
Requisiti maturati entro	NUOVA FINESTRA	NUOVA FINESTRA
Gennaio	Febbraio anno successivo	Agosto anno successivo
Febbraio	Marzo anno successivo	Settembre anno successivo
Marzo	Aprile anno successivo	Ottobre anno successivo
Aprile	Maggio anno successivo	Novembre anno successivo
Maggio	Giugno anno successivo	Dicembre anno successivo
Giugno	Luglio anno successivo	Gennaio due anni dopo
Luglio	Agosto anno successivo	Febbraio due anni dopo
Agosto	Settembre anno successivo	Marzo due anni dopo
Settembre	Ottobre anno successivo	Aprile due anni dopo
Ottobre	Novembre anno successivo	Maggio due anni dopo
Novembre	Dicembre anno successivo	Giugno due anni dopo
Dicembre	Gennaio due anni dopo	Luglio due anni dopo

“FINESTRE” PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI

	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
Requisiti maturati entro	NUOVA FINESTRA	NUOVA FINESTRA
Gennaio	Febbraio anno successivo	Agosto anno successivo
Febbraio	Marzo anno successivo	Settembre anno successivo
Marzo	Aprile anno successivo	Ottobre anno successivo
Aprile	Maggio anno successivo	Novembre anno successivo
Maggio	Giugno anno successivo	Dicembre anno successivo
Giugno	Luglio anno successivo	Gennaio due anni dopo
Luglio	Agosto anno successivo	Febbraio due anni dopo
Agosto	Settembre anno successivo	Marzo due anni dopo
Settembre	Ottobre anno successivo	Aprile due anni dopo
Ottobre	Novembre anno successivo	Maggio due anni dopo
Novembre	Dicembre anno successivo	Giugno due anni dopo
Dicembre	Gennaio due anni dopo	Luglio due anni dopo

ALLE PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE SI APPLICANO LE FINESTRE PREVISTE PER I LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS

I soggetti esclusi dall'applicazione delle nuove "finestre"

SCUOLA

Nessuna modifica per la scuola: si continuerà ad andare in pensione una sola volta, il 1° settembre (1° novembre per le accademie di danza, musica, conservatori, università, ecc.). E continua a valere l'agevolazione secondo cui i requisiti per il pensionamento possono essere raggiunti anche dopo l'uscita dalla scuola, ma in ogni caso entro il 31 dicembre dello stesso anno.

MOBILITA' E SOLIDARIETA'

I lavoratori in mobilità nel limite di 10 mila unità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, inclusi lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberanti per banche, assicurazioni e etc)

IN PREAVVISO

I lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 e che raggiungano il requisito per il collocamento in pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

PILOTI E AUTISTI

I lavoratori appartenenti a categorie per le quali è prevista la perdita dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività al raggiungimento del limite dell'età (es: piloti, autisti mezzi pubblici);

LIBERI PROFESSIONISTI

Liberi professionisti iscritti alla casse di previdenza riconosciute dai Dlgs nn. 509/94 e 103/96.